

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)

del 14 gennaio 1998 (Stato 1° gennaio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30*b*, 30*c* capoverso 3, 30*d* lettera a, 30*f*, 30*g*, 30*h*, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989² sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza deve assicurare che gli apparecchi elettrici ed elettronici:

- a. non giungano nei rifiuti urbani;
- b. siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

² Essa regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.⁴

³ Sono fatte salve le prescrizioni dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁵ sul traffico di rifiuti e dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁶ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.⁷

Art. 2 Definizioni

¹ Sono considerati apparecchi ai sensi della presente ordinanza i seguenti apparecchi funzionanti a energia elettrica:

- a. gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento;

RU 1998 827

¹ RS 814.01

² RS 0.814.05

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).

⁵ RS 814.610

⁶ RS 814.81

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).

- b. gli apparecchi della burocratica, dell'informazione e della comunicazione;
- c. gli elettrodomestici;
- d.⁸ i dispositivi d'illuminazione;
- e.⁹ le lampade (salvo le lampade a incandescenza);
- f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli.¹⁰

² Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per gli elementi elettronici degli apparecchi di cui al capoverso 1 e per gli alimentatori per dispositivi d'illuminazione contenenti PCB^{11,12}

³ L'Ufficio federale dell'ambiente¹³ (Ufficio federale) può, sentiti i settori economici interessati, emanare una direttiva che contiene l'elenco degli apparecchi.

Sezione 2: Restituzione, ripresa e smaltimento

Art. 3 Obbligo di restituzione

Chi intende disfarsi di un apparecchio deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante, a un importatore o a un'azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione nel quadro di una raccolta pubblica di apparecchi o la restituzione a un apposito centro pubblico di raccolta di apparecchi.

Art. 4 Obbligo di ripresa

¹ I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che figura nel loro assortimento. Per i commercianti al dettaglio l'obbligo di ripresa gratuita sussiste solo nei confronti degli utenti finali.¹⁴

² I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate.¹⁵

³ I commercianti che consegnano apparecchi soltanto ad altri commercianti, come pure i fabbricanti e gli importatori possono affidare la ripresa a terzi.

⁸ Entra in vigore il 1° ago. 2005.

⁹ Entra in vigore il 1° ago. 2005.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529).

¹¹ PCB: bifenili policlorurati

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529).

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3529).

⁴ L'obbligo di ripresa giusta i capoversi 1 e 2 non vale per gli elementi elettronici di apparecchi.

⁵ I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi in tutti i punti di vendita e durante l'intero orario di apertura.¹⁶

Art. 5 Obbligo di smaltimento

¹ Chi è soggetto all'obbligo di ripresa deve provvedere allo smaltimento degli apparecchi che non riutilizza o che non consegna ad altri parimenti soggetti all'obbligo di ripresa. Può conferire l'incarico a terzi.¹⁷

² Chi è soggetto all'obbligo di ripresa degli apparecchi e non ne assicura lo smaltimento versando contributi finanziari a un'organizzazione privata, deve:

- a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi;
- b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi; e
- c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l'Ufficio federale e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.¹⁸

Art. 6 Esigenze poste allo smaltimento

Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi deve assicurare che esso avvenga in modo rispettoso dell'ambiente e segnatamente secondo lo stato della tecnica; a tale scopo è necessario che:

- a. gli elementi contenenti sostanze particolarmente nocive, come accumulatori al nichel-cadmio, interruttori contenenti mercurio, condensatori contenenti PCB e isolazioni termiche contenenti CFC siano smaltiti separatamente;
- b. i tubi catodici nonché gli elementi contenenti metalli, come i circuiti stampati, gli involucri metallici, i telai metallici, i cavi ad alto contenuto in metalli e dispositivi di contatto prevalentemente metallici siano riciclati nella misura in cui ciò sia sopportabile economicamente;
- c. gli elementi contenenti sostanze chimiche organiche che non vengono riciclati, come involucri sintetici, isolazioni di cavi o piastre in resina sintetica siano bruciati in impianti idonei.

Art. 7 e 8¹⁹

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3529).

¹⁷ RU **1999** 1408

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3529).

¹⁹ Abrogati dal n. II 7 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4199).

Sezione 3: ...**Art. 9 a 11**²⁰**Sezione 3a:**²¹ **Esecuzione****Art. 11a**

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

² Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 12**²²**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

²⁰ Abrogata dal n. II 7 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4199).

²¹ Introdotta dal n. II 10 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

²² Abrogato dal n. II 7 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4199).